

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3323

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI, STERPA**

Presentata il 6 aprile 1982

Norme per il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina nei ruoli dello Stato al personale docente, non docente e educativo dei convitti e degli educandati femminili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — La legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali, ha annesso a ciascun convitto, in aggiunta alla scuola elementare statale, la scuola media statale, allo scopo di consentire l'intero ciclo della scuola dell'obbligo; inoltre, a ciascun convitto ha dato la possibilità di anettere scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo e, nella sua prima applicazione, ha istituito al posto degli istituti di istruzione secondaria al momento funzionanti nei convitti nazionali corrispondenti scuole secondarie statali.

La stessa legge, poi, ha stabilito: che il personale docente e non docente delle scuole secondarie statali dei convitti nazionali doveva essere assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali; che il personale docente e non docente in servizio in una scuola secondaria dei convitti nazionali funzio-

nante al momento della sua entrata in vigore potevano, a domanda e in presenza di determinati requisiti, essere assunti nei ruoli dello Stato; che in caso di passaggio nei ruoli dello Stato il servizio prestato anteriormente dal personale in questione poteva essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

2. — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, — concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole dello Stato ed emanato in applicazione della legge delega 31 luglio 1973, n. 477, — si è occupato invece del personale educativo dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato. Il suo articolo 121, infatti, ha istituito ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e ruoli provinciali degli istitutori

dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, stabilendo che a tale personale andavano applicate le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti elementari.

L'articolo 131 di tale decreto del Presidente della Repubblica, facente parte delle norme transitorie, ha inoltre disposto:

che i servizi di istitutore assistente nei convitti nazionali e istitutrice con retribuzione a carico degli educandati femminili dello Stato dovevano essere considerati validi, al pari di quelli prestati nelle scuole dello Stato, per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di istitutore e di istitutrice;

che al primo di tali concorsi per soli titoli potevano partecipare gli istitutori assistenti e le istitutrici degli educandati con almeno due anni di servizio lodevole nelle corrispondenti istituzioni;

che, in attesa dell'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo degli istitutori e delle istitutrici, gli incarichi relativi dovevano essere conferiti al personale che avesse prestato servizio senza demerito nelle rispettive istituzioni nell'anno scolastico 1973-74.

Non essendo stata prevista alcuna particolare disposizione anche al personale educativo che verrà inquadrato nei ruoli di cui all'articolo 121 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, per i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo sarà consentito (in virtù della legge 13 luglio 1965, n. 839) soltanto il riscatto ai fini previdenziali.

3. — Dalla normativa sopra riportata risulta, dunque, che per il personale docente e non docente dei convitti nazionali inquadrato nei ruoli dello Stato per effetto della legge del 1967, n. 150, e successive modificazioni, e per quello educativo dei convitti stessi e degli educandati femminili che verrà inquadrato nei ruoli dello Stato a seguito di regolare concorso o per effetto di eventuali leggi particolari, il servizio prestato anterior-

mente alla nomina in ruolo nelle istituzioni in questione è o sarà considerato valido ai fini del trattamento di quiescenza, ma non anche ai fini giuridici ed economici, come invece sarebbe giusto fare per vari fondati motivi.

Tra l'altro infatti va tenuto presente:

che, consentita l'istituzione di scuole secondarie all'interno dei convitti, non fu possibile, per la diversità e mutabilità delle situazioni che i convitti stessi dovevano fronteggiare, assegnare ad essi personale docente e non docente statale. Di conseguenza, fu consentita l'assunzione di personale alle dirette dipendenze e a carico dei bilanci dei convitti, il che fu reso possibile con l'erogazione di maggiori contributi statali alle istituzioni in questione, allo scopo, appunto, di porle in grado di corrispondere al personale a proprio carico le retribuzioni dei corrispondenti dipendenti statali;

che i convitti, essendo diretti e amministrati da personale statale sono sempre stati soggetti ad una disciplina più rigida di quella in vigore per altri enti gestori di scuole pareggiate; pertanto, la disciplina più rigida si è riflessa anche sulle assunzioni del personale fatte direttamente dai convitti, specie per il riscontro del livello di professionalità di esso.

Quanto detto vale, naturalmente, anche per il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili per il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di istitutore assistente nei convitti o di istitutrice con retribuzione a carico dei bilanci degli educandati.

4. — In conclusione, considerato anche che i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono « pubblici istituti » di educazione e istruzione soggetti a tutela e vigilanza dello Stato, sembra giusto e equo consentire il pieno riconoscimento del servizio prestato con competenza dal personale di cui trattasi anteriormente all'inquadramento nei ruoli dello Stato e a ciò tende la presente iniziativa legislativa i cui articoli si intendono illustrati da quanto detto in precedenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale docente e non docente assunto nei ruoli dello Stato per effetto della legge 9 marzo 1967, n. 150, e successive modificazioni, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, agli effetti giuridici ed economici e nella misura stabilita per il personale docente dagli articoli 81 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e per il personale non docente dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive modificazioni, il servizio prestato senza demerito e con il prescritto titolo di studio anteriormente alla nomina in ruolo, rispettivamente nelle scuole secondarie interne e negli uffici di segreteria e di economato dei convitti nazionali.

ART. 2.

Al personale che sarà assunto nei ruoli del personale educativo istituiti a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, e successive modificazioni, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, agli effetti giuridici ed economici e nella misura stabilita dagli articoli 81 e 83 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, il servizio prestato senza demerito e con il prescritto titolo di studio anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di istitutore assistente nei convitti nazionali e di istitutrice con retribuzione a carico dei bilanci degli educandati femminili di Stato.

ART. 3.

Il servizio prestato dal personale di cui ai precedenti articoli è valutato come intero anno scolastico se ha avuto la du-

rata richiesta dalle norme vigenti in materia al momento della prestazione del servizio stesso.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso, all'uopo utilizzando la voce « revisione di trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.